

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 29

Adunanza 19 luglio 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VALPERGA – 9[^] VARIANTE PARZIALE
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 708 – 26163/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori ALBERTO AVETTA e UGO PERONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Valperga:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ≡ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 30-13937 del 15/11/2004;
- ≡ ha approvato, con le deliberazioni di C.C. n. 09 del 16/03/2006, n. 25 del 28/09/2006, n. 05 del 22/02/2007, n. 30 del 09/11/2007, n. 25 del 08/10/2008, n. 24 del 28/07/2009 e n. 09 del 08/03/2010 sette Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ≡ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 11 del 23/05/2011, il progetto preliminare della 9[^] Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17, che ha trasmesso alla Provincia in data 29/06/2011 (pervenuta 04/07/2011) per il pronunciamento di compatibilità (*Prat. n. 100/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ≡ popolazione: 3.469 abitanti nel 1971, 3.496 abitanti nel 1981, 3.403 abitanti nel 1991 e 3.144 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in diminuzione nell'ultimo decennio;
- ≡ superficie territoriale di 1.337 ettari, così ripartiti: 825 di pianura (pari a circa il 62 % del territorio comunale) e 513 di montagna. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 837 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 63 % del territorio comunale), 403 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 97 ettari con pendenze superiori ai 20°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 413 ettari rientrano nella *Classe II^A* (pari a circa il 31% della superficie comunale). Sono altresì presenti 345 ettari di “*Aree boscate*” (pari a circa il 26% del territorio comunale) e 243 ettari di Vigneti, frutteti e noccioleti;
- ≡ sistema produttivo: appartiene al “*Bacino di valorizzazione produttivo di Valperga*” con i Comuni di: Busano, Favria, Forno Canavese, Oglianico, Rivara e Salassa;
- ≡ risulta compreso nel “*Circondario d'Ivrea*”, sub-ambito “*Area Cuornè*”, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- ≡ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- ≡ è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come “*Centro Storico di media rilevanza – Tipo C*”;
- ≡ appartiene alla Comunità Montana “*Alto Canavese*” con altri otto comuni (Canischio, Cuornè, Forno Canavese, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivra e San Colombano Belmonte);
- ≡ fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- ≡ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla ex Strada Statale n. 460 di Ceresole (ora di competenza provinciale nel tratto svincolo racc. Autostr. “To-Caselle” - Ceresole) e dalle Strade Provinciali n. 13 di Front, n. 36 di Salassa e n. 42 del Santuario di Belmonte, è inoltre attraversato dalla linea ferroviaria Torino-Pont Canavese;
 - è in fase di studio la circonvallazione di Valperga che prevede il potenziamento della S.P. n.13 e la realizzazione di una nuova sede viaria nella tratta compresa tra la S.P. n. 13 a nord di Busano e la ex S.S. 460 a est di Valperga;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai Torrenti Orco e Gallenca, i cui corsi sono compresi nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle acque pubbliche del R. Roncaria;
 - il “*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*” (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 115 ettari di territorio comunale pari a 56 ettari in fascia A e 59 ettari in fascia B;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 90 ettari del territorio sono classificati “aree inondabili” con tempo di ritorno 25-50 anni;
- ≡ vocazioni storico culturali ambientali: la Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte segnala un'area di 10 ettari sottoposta a vincolo archeologico;
- ≡ tutela ambientale:

- una porzione del territorio comunale di 260 ettari è compresa nell'area Protetta Regionale denominata “*Riserva Naturale - Sacro Monte di Belmonte*”;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della 9^a Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 11 del 23/05/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone;

- nuovo tratto stradale comunale con conseguente sottrazione della superficie dell'ambito V (spazi pubblici a parco giochi e sport);
- stralcio dell'area V (spazi pubblici a parco giochi e sport), ampliamento dell'adiacente ambito con destinazione produttiva, contraddistinto dall'acronimo *PE12* (produttive esistenti di completamento) e localizzazione in fregio alla linea ferroviaria della zonizzazione *SI* (Servizi attività produttive);
- riduzione dell'ambito *SG* (attrezzature e impianti tecnologici) per delimitare, a parità di superficie sottratta, l'ambito V (spazi pubblici a parco giochi e sport);
- modifica delle Norme di Attuazione, in particolare:
 - in riferimento al centro storico si propone di consentire la realizzazione di scale, ballatoi e ecc..... in deroga al rapporto di copertura, per migliorare l'accessibilità alle unità abitative, nel rispetto di specifiche condizioni;
 - per quanto attiene le aree produttive esistenti e di completamento viene segnalata per l'area *PE3* l'opportunità di procedere con SUE di estensione non inferiore al 70% dell'area, mentre per l'ambito *PE12*, nel caso di ampliamenti realizzati con intervento diretto, il permesso di costruire è assoggettato a convenzione, finalizzato al miglioramento dell'accessibilità all'area e all'esecuzione di opere di urbanizzazione;
 - negli insediamenti residenziali in aree agricole, viene prevista, ad integrazione delle vigenti, la destinazione d'uso commerciale per esercizi di vicinato;
 - per cessazione dell'attività esistente, localizzata nell'ambito *TP6* (Terziarie a Servizi di fruizione pubblica), vengono ampliate le possibili destinazioni d'uso, consentendo attività socio-assistenziali e sanitarie, e, tra le attività turistiche vengono permesse anche le “aree camper”;

Inoltre, la Deliberazione di adozione della Variante riporta i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 18/08/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 12/07/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della 9^a Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Valperga, adottato con deliberazione del C.C. n. 11 del 23/05/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Valperga la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta